

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell’Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;
- VISTO** l’articolo 58, punto 3 dello Statuto della Regione Lazio, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;
- VISTO** il progetto di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, predisposto dall’Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;
- SENTITA** la relazione dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;
- TENUTO CONTO** che è stata esperita la procedura di concertazione;

all’unanimità

D E L I B E R A

1. di approvare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge concernente: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007” composta da n. 11 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”

Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2007 è approvato in Euro 17.829.371.944,85 in termini di competenza ed in Euro 20.091.759.613,08 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2007, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).

Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2007 è approvato in Euro 17.829.371.944,85 in termini di competenza ed in Euro 20.091.759.613,08 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2007, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella "B"). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.
3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007.

Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2007-2009.

Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
 - a. l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'UPB numeri T21, T22, T23, T24;
 - b. l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
 - c. l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;
 - d. l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
 - e. l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2007 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di Euro 2.008.217.196,84 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2007 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di Euro 1.643.949.721,40 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi.
2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di Euro 3.652.166.918,24 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è

autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, purché siano soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.
3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.
6. Sono confermate per l'anno 2007 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.
7. E' confermato il disposto di cui all'articolo 5, comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e successive modifiche.
8. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.
9. In caso di ricorso all'estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.
10. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.
11. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.m. 389/2003, purché la definizione del costo per la Regione sia legata a parametri utilizzati nella prassi dei mercati finanziari inclusa l'inflazione. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, sono inoltre consentiti l'utilizzo di opzioni e la realizzazione di operazioni che annullano in modo sintetico, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni, nonché interventi di modifica del profilo di ammortamento

purché i flussi di pagamento in linea capitale mantengano un profilo di valori attuali non crescente.

12. Al fine di garantire l'ottimizzazione dei risultati ottenibili dall'utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell'assessore competente, il direttore del dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il direttore della direzione bilancio e tributi compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell'operazione di ristrutturazione, con l'obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell'operazione finanziaria conclusa.

Art. 6

1. Sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.
2. Sono confermate per l'anno 2007 le disposizioni contenute nell'art. 6 della l.r. 6 febbraio 2003, n. 3 così come modificato dall'art. 7, comma 2, della l.r. 11 settembre 2003, n. 29.
3. Sono confermate per l'anno 2007 e per il bilancio 2007-2009 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.

Art. 7

1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio Regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio Regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di Presidenza.

Art. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2005 e 2006 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2007, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

Art. 9

1. Ove nel corso dell'esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del Bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, la Giunta Regionale è autorizzata – in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 – ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse Unità Previsionali di Base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

Art. 10

1. La Giunta Regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2007/2009, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'art. 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

Art. 11

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo S11501 l'importo di 4.000.000,00 di Euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la Giunta Regionale e l'importo di 5.298.000,00 Euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso il Consiglio Regionale.
2. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo S11504 l'importo di 7.200.000,00 Euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la Giunta Regionale e l'importo di 7.164.000,00 Euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso il Consiglio Regionale.
3. Nell'ambito della disponibilità del Capitolo G13510 la somma di Euro 150.000,00 è destinata alla Fondazione Orchestra di Roma e del Lazio per le maggiori spese sostenute per lo svolgimento della programmazione musicale durante la stagione estiva 2006.
4. Nell'ambito dello stanziamento del Capitolo G11503 la somma di Euro 1.500.000,00 è destinata per l'anno 2007 alla realizzazione della seconda edizione della Festa Internazionale del Cinema di Roma.
5. Nell'ambito della disponibilità del capitolo G31502 gli importi di Euro 2.500.000,00 per l'anno 2007, 3.500.000,00 per l'anno 2008 e 4.000.000,00 per l'anno 2009 sono destinati alle iniziative connesse con lo svolgimento dei campionati mondiali di nuoto.
6. Nell'ambito della disponibilità del capitolo G32501 gli importi di Euro 2.000.000,00 per l'anno 2007, 4.000.000,00 per l'anno 2008 e 4.000.000,00 per l'anno 2009 sono destinati alle iniziative connesse con lo svolgimento dei campionati mondiali di nuoto.